



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO**

Sezione Lavoro

Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, all'esito del rituale deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3324 del 2021, e vertente

TRA

-,
-, rappresentato e difeso dall'Avv. ASTUTO SALVATORE,
giusta procura depositata telematicamente;

-ricorrente-

CONTRO

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA E FORENSE, in
persona del legale rappresentante pro tempore

-resistente contumace-

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

Conclusioni: come in atti.

Motivi in fatto e diritto della decisione

Con ricorso ritualmente notificato conveniva la Cassa Nazionale Forense chiedendo di "Accogliere il presente ricorso e dichiarare nulle e/o illegittime la cartella di pagamento e le iscrizioni a ruolo relative impugnate ed annullarle; 2) ritenere e dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo ed ingiunte con la cartella di pagamento impugnata per insussistenza della pretesa contributiva; 3) ordinare lo sgravio del carico in questione con ogni statuizione di legge"

Esponeva che la somma viene richiesta per contributi minimi previdenziali relativi agli anni 2014-2015-2018 (relativamente all'anno 2018 per interessi omesso versamento contributo soggettivo MAV suppletivo) asseritamente dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (di seguito anche Cassa forense) oltre sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri accessori.

Deduceva di essere stato iscritto d'ufficio alla Cassa forense con delibera del 9/10/2017 (con decorrenza dal 2014) come da regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 della Legge n. 247/2012.



Riferiva, tuttavia, di essersi cancellato dall'Albo ordinario degli Avvocati tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Agrigento con delibera del 7/12/2017, nonché dall'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori con decorrenza dalla stessa data.

Ciò entro il termine di 90 giorni previsto dalla normativa regolamentare secondo cui per coloro che *“procedessero alla cancellazione da tutti gli Albi professionali prima della comunicazione della formale iscrizione alla Cassa, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, nessun contributo minimo sarà richiesto”*.

La Cassa forense, regolarmente citata, rimaneva contumace.

In corso di causa interveniva lo sgravio da parte della Cassa datato 18.5.22, come da doc. 2 depositato in data 4.1.23, vista la cancellazione entro i 90 giorni; concesso rinvio per verificare l'avvenuto sgravio presso l'Agenzia delle Entrate, il ricorrente verificava (tramite estratto di ruolo del 15/2/2023 depositato in atti) che non era stato comunicato dalla Cassa lo sgravio della cartella impugnata n. 29120200003741958000.

La causa, mutato il giudicante, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza contestuale all'udienza del 23.5.2023

Tanto premesso, va dichiarata la cessata materia del contendere quanto alle domande sub 2) e 3), visto l'intervenuto sgravio da parte della cassa; va invece annullata la cartella di pagamento impugnata per essere venuto meno il credito presupposto.

Considerato che lo sgravio del 18.5.2022 è avvenuto successivamente all'introduzione del ricorso del 6.12.21, la Cassa Forense va considerata soccombente virtuale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia (tra i 1.100 ed i 5.200 euro, scaglione minimo) e alla limitata attività svolta, come da DM 55/2014, con distrazione.

PQM

Il Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando dichiara la cessata materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento negativo del credito e alla domanda di sgravio nei confronti della Cassa Nazionale Forense di Previdenza e Assistenza;

annulla la cartella esattoriale n. 29120200003741958000.

Liquida le spese di lite in euro _____ oltre iva e cpa come per legge e le pone a carico di parte soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Agrigento, 23/05/2023

Il Giudice
Gemma Di Stefano

